



*Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica*

Ministero dell'Ambiente



REGIONE PIEMONTE

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA GIUNTA DELLA REGIONE PIEMONTE**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PER IL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE
DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE URBANE**

Roma, 4 dicembre 2000

Indice

Premessa	pagina	3
Articolo 1: Finalità e obiettivi;		4
Articolo 2: Impegni dei soggetti sottoscrittori;		6
Articolo 3: Copertura finanziaria degli interventi dell'Accordo;		7
Articolo 4: Responsabile dell'attuazione dell'Accordo;		7
Articolo 5: Responsabile del singolo intervento;		8
Articolo 6: Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo;		8
Articolo 7: Disposizioni generali.		9



Premessa

Visto l'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e traccia i punti cardine dell'accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di un'intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo d'interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'accordo di programma quadro deve contenere;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni in materia di "Ordinamento delle autonomie locali";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

Visto l'articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;




Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spese e contabili";

Vista la legge 36/94 sulla riorganizzazione dei servizi idrici, che introduce il servizio idrico integrato e fissa norme e procedure per la costituzione d'ambiti territoriali ottimali di gestione del predetto servizio per la scelta delle forme di gestione, il governo e il controllo delle gestioni, nonché la predisposizione del piano di sviluppo del servizio e la tariffa da adottarsi;

Vista la legge della Regione Piemonte 13/97 relativa all'applicazione della l.36/94 nel territorio regionale;

Visto il decreto legislativo n.152 del 1999, per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la delibera del CIPE 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1. sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo 2 della legge n.662/1996;

  pagina 3 - 

Visto il "Patto per lo sviluppo del Piemonte" sottoscritto dal Ministro al lavoro e dal Presidente della giunta regionale del Piemonte in data 5 maggio 1999, che demanda all'intesa istituzionale di programma, la programmazione delle iniziative infrastrutturali prioritarie dotate di copertura finanziaria;

Vista la Delibera del CIPE 17 marzo 2000 con cui è approvato lo schema dell'Intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Piemonte;

Vista l'Intesa istituzionale di programma stipulata in data 22 marzo 2000 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Piemonte;

Considerato che l'intesa tra Governo e Regione Piemonte si colloca sia in una logica di continuità e sviluppo dell'esperienza compiuta in attuazione dell'accordo Stato - Regione firmato il 14 aprile 1994 in attuazione del protocollo d'intesa del marzo 1994 tra il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Conferenza Stato - Regioni, sia in prospettiva di un efficace raccordo con il nuovo documento unico di programmazione 2000-2006 e gli altri strumenti di programmazione regionale e della programmazione negoziata;

Considerato che l'intesa istituzionale di programma ha previsto anche un complesso variegato d'interventi per il settore idrico da realizzarsi attraverso la definizione di piani pluriennali d'intervento e la stipulazione di uno specifico accordo di programma quadro dettandone obiettivi, criteri, tempi e individuandone fabbisogni e risorse finanziarie;

Vista la proposta d'accordo di programma quadro presentata dai Ministeri del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e dell'Ambiente, e dalla Regione Piemonte;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 38-1459 del 27 novembre 2000 con la quale si indica l'articolazione e la copertura della spesa complessiva di L. 125.900 milioni del presente Accordo di Programma Quadro;

Il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica ed il Ministero dell'Ambiente

e

la Regione Piemonte (di seguito indicata come Regione)

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1

Finalità e obiettivi

1. Il presente accordo di programma quadro (di seguito denominato Accordo) è finalizzato all'attuazione degli interventi nel settore delle infrastrutture idriche di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane nel territorio della Regione descritti nelle schede identificative di cui all'Allegato Tecnico (di seguito indicato come Allegato), parte integrante del presente Accordo per quanto attiene agli obiettivi generali perseguiti dall'Accordo medesimo e ai criteri per il loro raggiungimento.

2. L'Accordo si riferisce in particolare a progetti realizzabili immediatamente o nei tempi indicati nelle schede identificative di cui all'Allegato e comunque nell'arco della durata del presente Accordo e riguardanti in particolare le seguenti tipologie d'intervento:

- a) completamento, adeguamento funzionale e ottimizzazione delle infrastrutture fognarie e di quelle di collettamento e depurazione delle acque reflue secondo i criteri di cui al decreto legislativo 152/99, nonché in ottemperanza degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie in materia;
- b) potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture dei servizi idrici integrati e sviluppo d'infrastrutture e sistemi per il riutilizzo d'acque reflue depurate.



3. Gli interventi specificamente considerati nel presente Accordo sono :

N.	ENTE	TITOLO DEL PROGETTO	Finanz.	Cofin.	Totale	NOTE
1	Azienda Idrica Consortile Langhe-Roero - ALBA (*)	Estensione rete consortile e adeguamento depuratore al D. Lgs. 152/99	5.000	4.000	9.000	Potenzialità impianto 140.000 ab equiv.
2	Comune di VERCELLI (**)	Completamento rete comunale e adeguamento depuratore al D. Lgs. 152/99	5.300	1.800	7.100	Potenzialità impianto 80.000 ab equiv.
3	Comune di NOVARA (**)	Completamento rete comunale e adeguamento depuratore al D. Lgs. 152/99	6.000	2.200	8.200	potenzialità impianto 100.000 ab equiv.
4	Comune di ALESSANDRIA (**)	Realizzazione terza linea impianto di depurazione e adeguamento al D.Lgs. 152/99.	10.000	2.600	12.600	potenzialità impianto 100.000 ab equiv.
5	Cons. Langa Albese (Diano d'Alba) (*)	Estensione e razionalizzazione infrastrutture consortili	4.000	3.000	7.000	utenza servita 15.000 ab. equivalenti da collegare ad Alba
6	Cons. Basso Novarese (**)	Estensione infrastrutture consortili	6.500	2.500	9.000	Potenzialità impianto 24.000 ab equiv.
7	ACIBS - Novi Ligure (**)	Realizzazione impianto consortile Frugarolo- Boscomarengo - capoluogo e aree industriali Rio Lovassina	7.000	1.000	8.000	Potenzialità impianto 13.000 ab equiv.
8	Comune di Fossano (**)	Realizzazione impianto depurazione centralizzato con eliminazione impianti esistenti	10.000	1.500	11.500	potenzialità impianto 30.000 ab equiv.
9	Comune di Chieri(*)	Collegamento Comuni Collina Torinese e adeguamento impianto di depurazione al D.Lgs. 152/99	6.000	2.500	8.500	Potenzialità impianto 50.000 ab equiv.
10	Consorzio Gestione Acque - Dormelletto (**)	Revisione reti fognarie, separazione reti, eliminazione piccoli impianti e riutilizzo acque reflue	7.500	2.500	10.000	Potenzialità impianto 60.000 ab equiv.
11	Comune di Ovada (*)	Completamento rete comunale, ampliamento e adeguamento depuratore al D. Lgs. 152/99	2.400	400	2.800	Potenzialità impianto 25.000 ab equiv.
12	Comunità Montana Valli Mongia - Cevetta e Langa Cebana (Ceva) (*)	Collegamento a depuratore di Ceva di n. 4 Comuni	5.000	1.000	6.000	potenzialità impianto 15.000 ab equiv.
13	ACDA Cuneo (*)	Completamento condotte Valle Stura e Adeguamento depuratore al D. Lgs 152/99	8.600	1.600	10.200	potenzialità impianto 125.000 ab equiv.
14	Consorzio Acque reflue Caluso (*)	Adeguamento depuratore al D. Lgs. 152/99	5.000	1.000	6.000	potenzialità impianto 25.000 ab equiv.
15	Comune di ASTI(*)	Sifone per attraversamento Torrente Bobore - collettori fognari Val Rilate, Rio Crosio e sponda dx Torrente Versa	9.000	1.000	10.000	utenza servita 50.000 ab. equivalenti da collegare ad Asti
TOTALE GENERALE			97.300	28.600	125.900	

(*) Interventi ricadenti in aree depresse finanziati con le risorse di cui alla deliberazione CIPE del 4 agosto 2000 n. 84, allegato 3.

(**) Interventi finanziati con le risorse della legge 23.12.1999, n.488, tabella D finanziaria 2000, di competenza del Ministero Ambiente

4. Nelle schede identificative allegate al presente Atto, sono individuati, per ciascun intervento, i soggetti sottoscrittori, i soggetti attuatori, il responsabile di procedimento del soggetto attuatore, i contenuti progettuali, il costo complessivo, il fabbisogno finanziario e la sua articolazione nel tempo, con individuazione delle specifiche fonti di copertura, l'impegno finanziario di ciascun soggetto, i tempi di attuazione e le procedure tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi stessi.

5. Gli interventi considerati nel presente Accordo sono coerenti con la pianificazione regionale, con la pianificazione d'ambito prevista dalla legge regionale n. 13/97, di applicazione della legge 36/94 al territorio regionale, nonché con le previsioni del Piano Stralcio dell'Eutrofizzazione in fase di adozione da parte dell'Autorità di Bacino del Po.

6. Costituiscono parte integrante del presente Atto gli (eventuali) accordi stipulati o da stipularsi tra la Regione e gli Enti subregionali; in particolare degli Ambiti territoriali ottimali di gestione istituiti con la citata L.R. 13/97 al fine di perseguire compiutamente gli obiettivi di cui al presente Accordo.

Articolo 2

Impegni dei soggetti sottoscrittori


1. I soggetti sottoscrittori sono:

- a) per il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica:
 - *Dr.ssa Antonella Manno - Direttore Del Servizio Per Le Politiche Di Sviluppo Territoriale*
- b) per il Ministero dell'Ambiente:
 - *On. Willer Bordon - Ministro*
 - *Dr. Gianfranco Mascazzini - Direttore Generale del Servizio Tutela Acque Interne;*
- c) per la Regione Piemonte:
 - *dott. Ugo Cavallera - Assessore all'Ambiente e ai Lavori Pubblici*
 - *ing. Salvatore De Giorgio - Responsabile della Direzione Pianificazione Risorse Idriche.*

I soggetti sottoscrittori comunicano al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, di cui al successivo art.4, i nominativi dei responsabili di cui al comma 2, lettera g).

2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:

- a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede identificative d'intervento di cui all'Allegato;
- b) ad attuare forme d'immediata collaborazione e di stretto coordinamento, anche avvalendosi del Responsabile dell'attuazione dell'Accordo;
- c) ad utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla vigente normativa;
- d) a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo e se necessario a proporle, per il tramite del Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, gli eventuali aggiornamenti attuativi al Comitato Istituzionale di gestione di cui all'articolo 7 dell'intesa Stato - Regione del 20 marzo 2000 richiamata nella premessa;
- e) ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e interventi programmati;
- f) a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase d'attuazione dell'Accordo;



- pagina 6 -

- g) ad individuare un responsabile per i procedimenti di competenza.

Articolo 3

Copertura finanziaria degli interventi dell'Accordo

1. Il fabbisogno complessivo del programma oggetto del presente Accordo ammonta a 125.900 milioni di lire (63.989.010 euro), di cui 59.500 milioni di lire (30.729.185 euro) riferiti ad interventi funzionalmente connessi o ricadenti in aree depresse e facenti parti comunque delle nuove aree obiettivo per il sostegno comunitario di tipo definitivo o transitorio.
2. Le fonti di finanziamento riportate nella tabella sottostante si riferiscono alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3; l'importo a carico degli Enti Locali attuatori degli interventi ammonta a 28.600 milioni di lire mentre, l'importo a carico dello Stato ammonta a 97.300 milioni di lire e sarà erogato in tempi compatibili con le procedure previste dalle singole norme.

FONTI DI FINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI		
Fonte di finanziamento	Importo [milioni di lire]	Note
Enti locali attuatori	28.600	<i>Proventi tariffari.(**)</i>
Stato	52.300	<i>Legge finanziaria 2000 – Tabella D. Risorse di competenza del Ministero dell'Ambiente</i>
Stato	45.000	<i>Legge finanziaria 2000 Tabella D. Delibera CIPE 4 agosto 2000, n.84. Riparto risorse per interventi in aree depresse.</i>

()** *Introiti tariffari derivanti dall'applicazione delle tariffe attualmente vigenti per i servizi d'acquedotto, fognatura e depurazione così come disciplinati dalla relativa deliberazione CIPE 22 giugno 2000, n.62.*

3. La copertura finanziaria delle risorse ripartite con la deliberazione CIPE n. 84/2000 è modulata per il cinquanta per cento a valere sull'anno 2001 e per il restante cinquanta per cento a valere sull'anno 2002, salvo eventuali rimodulazioni delle disponibilità di cassa determinate dalla legge finanziaria 2001 in corso d'approvazione.
4. Il Ministero dell'Ambiente s'impegna a trasferire le risorse finanziarie di propria competenza nel corrente esercizio finanziario.
5. La gestione finanziaria degli interventi può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.61.
6. Le risorse addizionali derivanti da economie di spesa, ribassi d'asta o dal ricorso a strumenti finanziari innovativi, saranno riprogrammate dal Comitato istituzionale di gestione su proposta del Comitato paritetico d'attuazione concordata con i soggetti sottoscrittori del presente Accordo.

Articolo 4

Responsabile dell'attuazione dell'Accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo s'individua quale responsabile dell'attuazione l'ing. Salvatore De Giorgio, responsabile della Direzione

Pianificazione delle Risorse Idriche della Regione Piemonte, scelto su indicazione dei soggetti firmatari dell'Intesa.

Il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c) promuovere, di concerto con i Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 5, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- d) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo trasmettendo al Comitato istituzionale di gestione le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento; le schede saranno accompagnate da una relazione che conterrà l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi, l'eventuale proposta d'iniziativa correttive da assumere al fine di superare l'ostacolo;
- e) presentare al Comitato Istituzionale di gestione una relazione semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo evidenziando i risultati e le azioni di verifica svolte. Nella relazione sono, tra l'altro, individuati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi;
- f) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, al Soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere;
- g) decorso inutilmente tale termine, segnala l'inadempienza al Comitato Istituzionale di gestione, il quale provvede con le modalità previste dall'art.8 dell'Intesa di programma ad individuare l'autorità competente ad esercitare i poteri sostitutivi;
- h) promuovere iniziative di conciliazione in caso di controversie insorte tra i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'Accordo.

Articolo 5

Responsabile del singolo intervento

Per ogni intervento previsto dal presente Accordo il soggetto attuatore dell'intervento designa il responsabile del procedimento il quale, ai fini dell'attuazione dell'intervento, ha il compito di:

- a) segnalare al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, di cui all'articolo 4, gli eventuali ritardi o ostacoli tecnico-amministrativi che ne impediscono la regolare attuazione dell'intervento, esplicitando le iniziative correttive assunte;
- b) compilare, con cadenza almeno semestrale, la scheda di monitoraggio dell'intervento e trasmetterla al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo;
- c) fornire al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento e ogni altra informazione richiesta dallo stesso responsabile.

Articolo 6

Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo

1. In caso di insorgenza di conflitti tra due o più dei soggetti partecipanti agli accordi sottoscritti in merito all'interpretazione ed attuazione dello stesso, il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, d'ufficio o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.



2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo rimette la questione al Comitato Istituzionale di gestione.
4. I conflitti insorti tra il soggetto attuatore e l'impresa appaltatrice dei lavori, vanno composti così come previsto dal contratto d'appalto.

Articolo 7


Disposizioni generali

1. Il presente accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo stesso sono successivi.
2. L'accordo ha la durata di anni 3, è prorogabile e può essere modificato o integrato, in particolare ove si rendessero disponibili risorse finanziarie aggiuntive, per concorde volontà dei partecipanti con la procedura prevista nell'Intesa istituzionale di programma, previa approvazione del Comitato istituzionale di gestione. Alla scadenza, il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, redige la relazione conclusiva sull'attuazione del programma indicando i risultati conseguenti e le eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate, delle quali resta incaricato.
3. Successivamente alla sottoscrizione del presente accordo possono aderirvi, previo consenso unanime dei partecipanti, ed approvazione del Comitato istituzionale di gestione, altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente accordo.
4. Tutti gli interventi previsti dal presente accordo e dalle (eventuali) integrazioni allo stesso dovranno essere aggiudicati in conformità alla vigente normativa in tema d'appalti e di lavori pubblici

Roma, 4 dicembre 2000

Ministero dell'Ambiente

- Ministro - *On. Willer Bordon*
- Direttore del Servizio Tutela Acque Interne - *Dr. Gianfranco MASCAZZINI*




Ministero Tesoro, Bilancio e P.E.

- Direttore del Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale - *Dr.ssa Antonella MANNO*



Regione Piemonte:


- Assessore all'Ambiente e ai Lavori Pubblici - *Dr. Ugo CAVALLERA*
- Responsabile Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche - *ing. Salvatore DE GIORGIO*





*Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica*

Ministero dell'Ambiente



REGIONE PIEMONTE

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA GIUNTA DELLA REGIONE PIEMONTE**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PER IL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE
DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE URBANE**

ALLEGATO TECNICO

Roma, 4 dicembre 2000

Gli obiettivi generali dell'Intesa trovano piena coerenza con le azioni che la Regione intende sviluppare nel settore delle risorse idriche finalizzate alla loro riqualificazione e valorizzazione.

A tal fine, in armonia con i più recenti orientamenti della Unione Europea, sono stati assunti quali cardini dell'azione regionale:

- riconoscere nell'acqua un bene pubblico che, come, tale deve essere adeguatamente tutelato per consentirne la fruibilità ai fini dello sviluppo socio economico;
- riconoscere il valore economico del bene *acqua* in quanto risorsa naturale soggetta a scarsità e degrado;
- programmare un uso sostenibile dell'acqua, fondato a breve termine sul risparmio e a lungo termine sulla protezione delle risorse idriche disponibili;
- assicurare, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, una fornitura idrica adeguata sufficiente alle diverse concomitanti tipologie d'uso;
- impedire ogni ulteriore degrado degli ecosistemi acquatici, proteggere e migliorare lo stato attuale.

I benefici ambientali attesi sono riconducibili agli obiettivi specifici del Piano Direttore regionale delle risorse idriche che qui vengono sinteticamente richiamati. Il Piano Direttore è lo strumento fondamentale mediante il quale la Regione intende perseguire le finalità di razionale fruizione del patrimonio idrico per le esigenze di sviluppo economico e sociale, di risanamento delle acque e di tutela e valorizzazione dei corpi idrici naturali. L'obiettivo generale del piano è rappresentato dall'attuazione di una politica di governo delle acque mirata a raggiungere e mantenere un "corretto equilibrio" tra le due contrapposte esigenze:

- 1) lo sfruttamento delle disponibilità idriche naturali del territorio regionale ai fini di un razionale sviluppo socioeconomico;
- 2) la tutela e la valorizzazione delle acque e dei relativi ambienti ed ecosistemi naturali.

Le finalità di razionale bilanciamento delle pressioni antropiche sul sistema ambientale "*ciclo naturale delle acque*" sono perseguite mediante azioni e interventi mirati alla realizzazione degli obiettivi settoriali del Piano Direttore.

Nel quadro di riferimento così delineato, costituisce uno degli obiettivi principali l'attuazione della complessa ed articolata riforma dei servizi idrici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue, secondo il criterio di una gestione integrata e di tipo imprenditoriale così come previsto dalla l. 36/1994 (c.d. legge Galli) la cui attuazione a livello regionale è disciplinata dalla l.r. 13/1997.

La legge 5 gennaio 1994 n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, si inserisce nel quadro dell'evoluzione legislativa degli anni '90 volta a dare un adeguato assetto alle esigenze di tutela del territorio e di razionale sfruttamento delle risorse naturali, quale sbocco all'ormai ineludibile riforma del settore. In essa sono posti in evidenza importanti aspetti di contenuto ambientale, di carattere istituzionale ed organizzativo e di valenza economico-imprenditoriale.

Tali principi non costituiscono mere enunciazioni teoriche in quanto, assumendo dignità normativa, influiscono direttamente sul corpo legislativo quali principi informativi di tutta la disciplina delle utilizzazioni, integrando e rafforzando le previsioni di tutela e salvaguardia delle acque. Agli aspetti sopra illustrati devono pertanto ascrivere anche le disposizioni della stessa legge dedicate alla riorganizzazione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue in un unico sistema idrico integrato.

Tale riorganizzazione si fonda su alcuni principi fondamentali e precisamente:

- l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi idrici richiede il superamento della frammentazione delle gestioni per mezzo della definizione di ambiti territoriali ottimali ampi, entro i quali poter applicare un nuovo regime tariffario determinato tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio forniti, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- una corretta politica idrica necessita di una chiara individuazione delle differenti competenze, dei soggetti ad esse preposti e delle relative responsabilità: la riforma del settore presuppone quindi una netta distinzione tra le funzioni di governo e quelle di erogazione del servizio, che si rapportano tra loro sulla base di specifica convenzione e relativo disciplinare;
- le funzioni di governo sono per definizione pubbliche e devono essere esercitate in modo associato da tutti i Comuni e le Province appartenenti all'ambito territoriale ottimale, mentre le funzioni di erogazione possono essere affidate a soggetti pubblici, privati o misti;
- deve essere assicurata l'informazione agli utenti, nonché promosse iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantito l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.

Con l'approvazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche", la Regione Piemonte ha inteso dare piena attuazione ai principi e alle disposizioni della legge Galli sopra richiamati.

La delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, presupposto della riorganizzazione dei servizi idrici, è stata operata, infatti, secondo considerazioni e valutazioni che trovano il loro fondamento nelle indicazioni generali della legge n. 36/1994 ed in particolare nei criteri espressi all'articolo 8 della medesima di rispetto dell'unità di bacino nei limiti rappresentati dall'idrografia regionale, di superamento della frammentazione delle gestioni, nonché di conseguimento di adeguate dimensioni gestionali.

L'applicazione dei suddetti criteri alla realtà piemontese - oggetto di confronto e concertazione con le altre Regioni in sede di Autorità di bacino del fiume Po - ha portato all'individuazione di sei ambiti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- a) rispetto sostanziale delle infrastrutture e degli impianti esistenti, indipendentemente dalle singole realtà gestionali;
- b) dimensione sufficientemente ampia per l'applicazione di una tariffa di ambito idonea a compensare tutti i costi di gestione e di investimento senza essere eccessivamente onerosa;
- c) presenza all'interno di ogni ambito di situazioni differenziate, quali piccoli centri abitati e città di notevoli dimensioni, zone di montagna, collinari e di pianura, porzioni di territorio altamente dotate di infrastrutture ed aree poco attrezzate.

Per quanto concerne la funzione di *rappresentazione della domanda e regolazione economica del servizio* compete alla Regione la disciplina delle forme e dei modi di cooperazione degli Enti locali ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale. Su tale fondamento la Lf. 13/1997

individua nella Conferenza degli Enti Locali, denominata Autorità d'ambito, la forma di cooperazione idonea all'esercizio delle funzioni in precedenza richiamate. Strumento per la costituzione dell'Autorità d'ambito è una convenzione, da stipularsi ai sensi dell'articolo 24 della legge 142/1990 sulla base dei criteri e degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale.

Il Progetto di riforma prevede l'introduzione di una nuova regolazione dei servizi idrici al fine, tra l'altro, di favorire il processo di industrializzazione delle gestioni dei servizi idrici comunali.

L'industrializzazione del "servizio idrico integrato", persegue l'obiettivo di miglioramento del livello di servizio sia in termini di efficienza ed efficacia sia in termini di economicità delle prestazioni fornite ai cittadini, in quanto:

- mira a creare un'importante opportunità di sviluppo regionale, attraverso le imprese;
- opera con una strategia patrimoniale e finanziaria fondata sul sistema tariffario
- rilancia gli investimenti di infrastrutturazione nel settore specifico, su scenari temporali definiti e di breve-medio termine.

Nell'intento di dare un concreto impulso alla riforma, la Giunta Regionale con deliberazione n. 29-24173 del 16.3.1998 ha approvato un programma di attività in materia di risorse idriche, al cui interno è previsto di sviluppare una serie di attività conoscitive che si inquadrano nelle operazioni preparatorie per l'affidamento della gestione del "Servizio idrico integrato", secondo quanto previsto dalle leggi nazionale e regionale.

La prima fase di queste attività ha riguardato la rilevazione dello stato di consistenza delle opere di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso potabile, delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue dell'intero territorio regionale.

In considerazione del fatto che la conoscenza della dislocazione delle infrastrutture idriche su tutto il territorio regionale sia di fatto detenuta dagli Enti (Comuni, Consorzi ed Aziende municipalizzate) che sono istituzionalmente deputati alla gestione ed alla erogazione dei servizi idrici, la rilevazione delle informazioni è stata efficacemente realizzata con la collaborazione degli Enti più significativi, in termini di bacino d'utenza, che operano sul territorio regionale occupandosi di approvvigionamento e distribuzione delle acque destinate al consumo umano e di allontanamento e depurazione delle acque reflue. Le modalità di svolgimento e le diverse fasi dell'indagine sono state regolate da un'apposita convenzione stipulata tra la Regione e le Aziende che prevedeva:

- il rilevamento in campo dei dati anagrafici, geografici, tecnici ed economici delle infrastrutture idriche;
- la compilazione di idonee schede dei dati descrittivi e delle capacità produttive dei sistemi e degli impianti oggetto del rilevamento;
- la predisposizione della cartografia riportante gli elementi significativi delle infrastrutture, utilizzando come base cartografica la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000;
- il collaudo tecnico e logico della cartografia per verificarne la coerenza con il modello concettuale dei dati;
- l'informatizzazione dei dati e delle geometrie rilevate.

L'omogeneità e la qualità dei risultati sono stati garantiti dal costante coordinamento effettuato dal personale dell'Osservatorio regionale dei servizi idrici, struttura appositamente

istituita dalla legge regionale.

A partire dai risultati della rilevazione è stata avviata una seconda fase di attività finalizzata a definire i fabbisogni di ammodernamento e sviluppo delle reti e degli impianti esistenti, elementi la cui conoscenza è indispensabile per la corretta impostazione del Piano d'Ambito.

Tale nuova attività ha riguardato molteplici aspetti, che possono essere schematizzati come segue:

- l'idroesigenza, lo stato delle risorse idriche presenti all'interno dell'ambito territoriale, la domanda di servizio idrico;
- lo stato complessivo dell'infrastrutturazione idrica e le relative esigenze di riqualificazione e potenziamento;
- la situazione in atto delle gestioni operative dei servizi idrici ed il relativo assetto finanziario;
- l'impostazione di un modello industriale complessivo di ambito territoriale per l'affidamento della produzione e l'erogazione del servizio idrico integrato, con l'identificazione delle connesse prerogative funzionali ed organizzative;
- l'assetto economico-finanziario di prospettiva, a livello di ambito territoriale, corrispondente al conseguimento di obiettivi di miglioramento del livello di servizio in atto e insieme di autonomia finanziaria, quindi necessariamente basato in modo preponderante su un meccanismo di tipo tariffario.

A tutt'oggi sono state completate le attività relative agli ambiti n. 5 - Astigiano, Monferrato e n. 6 - Alessandrino; entro la fine del 2001 saranno concluse le attività dell'ambito n. 3 - Torinese, mentre per i rimanenti ambiti l'avvio dei lavori è previsto entro i primi mesi del prossimo anno.

Il risultato finale di dette attività consentirà alle Autorità d'Ambito di definire i contenuti fondamentali (investimenti, risorse finanziarie, rientri tariffari, tempi e modalità di attuazione) del "Piano d'ambito" che costituirà lo strumento fondamentale di regolazione del servizio e solo successivamente alla sua predisposizione consentirà alle stesse Autorità d'ambito di procedere alla scelta del soggetto gestore.

L'impegno finanziario della Regione per lo sviluppo delle suddette attività di studio a supporto degli Ambiti è di circa sei miliardi di lire, di cui oltre il 60% riguarda le attività già concluse o in corso di realizzazione. A questi vanno ancora sommati ulteriori sei miliardi di lire appositamente stanziati quale contributo diretto alle Autorità d'Ambito per l'organizzazione dei propri uffici tecnici.

Per quanto attiene più nello specifico al fabbisogno infrastrutturale dell'intero territorio regionale, sulla base alle prime risultanze delle indagini e delle attività in corso di realizzazione, si può stimare un fabbisogno complessivo per le sole opere prioritarie di oltre 1800 miliardi, ritenuto del tutto compatibile con la dimensione economica a scala regionale che, nel medio periodo, il settore idrico potrebbe assumere in dipendenza dello stesso processo di riorganizzazione, senza tenere conto delle infrastrutture di livello regionale quali grandi adduttrici e dei grandi invasi previste dal piano direttore.

Con riferimento al fabbisogno generale come sopra delineato, gli interventi la cui realizzazione può essere ragionevolmente prevista nel breve termine sono riconducibili ai programmi d'intervento predisposti in relazione alle diverse leggi di spesa. L'attività regionale finalizzata alla programmazione delle risorse derivanti dai recenti provvedimenti finanziari, ha

portato a definire un insieme di interventi per opere di completamento, potenziamento e ristrutturazione per gli interventi di fognatura e depurazione, per un importo complessivo di circa 800 miliardi di lire, che supera di gran lunga la disponibilità derivante dagli stessi provvedimenti finanziari.

Relativamente agli scenari derivanti dalla attuazione della riforma dei servizi idrici e ai collegati investimenti per il breve medio periodo, le valutazioni effettuate ai fini della definizione degli indirizzi normativi della stessa riforma pongono in evidenza interessanti e significative prospettive di risanamento ambientale.

L'esecuzione degli interventi legati alla depurazione delle acque reflue urbane comporta infatti da un lato la possibilità di adeguare le infrastrutture depurative e fognarie ai disposti delle direttive comunitarie in materia, che hanno trovato riscontro normativo nel D. Lgs 152/99 e dall'altro la possibilità di intervenire in un ambito specifico della difesa del suolo intesa come difesa delle acque.

Il D. Lgs 152/99 fissa infatti le cadenze qualitative e temporali di adeguamento delle infrastrutture a servizio degli agglomerati urbani nell'intento di raggiungere nel breve - medio periodo un progressivo ed efficace livello di salvaguardia e tutela dell'ambiente e della risorsa idrica.

L'adeguamento degli impianti e l'estensione dei sistemi di collettamento consente altresì di perfezionare una più generale politica di contenimento dei carichi nutrienti concorrendo in tal modo alla limitazione del fenomeno dell'eutrofizzazione inserendosi pertanto nell'ambito degli obiettivi di miglioramento della qualità delle acque interne e delle acque costiere del Mare Adriatico che sono previsti nel relativo Piano stralcio di bacino in fase di redazione presso l'Autorità di Bacino del Po.

Tale piano, denominato *Piano Stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione*, prevede per il comparto civile, quali aree di intervento, le cosiddette aree sensibili nonché le aree individuate ad elevato carico specifico di nutrienti.

La linea di azione individuata da tale piano per il comparto civile comprende interventi di ristrutturazione delle reti fognarie, di collettamento e adeguamento degli impianti di depurazione con trattamento secondario o terziario articolati in funzione della dimensione degli agglomerati e dell'inclusione nelle anzidette aree.

Lo schema degli interventi attivabili si riallaccia quindi al proseguimento delle azioni concernenti le principali infrastrutture consortili esistenti e ne avvia il completamento della funzionalità adeguatamente agli obiettivi da conseguire.

Nella Regione Piemonte le infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane sono infatti caratterizzate da un elevato livello di consorzialità che ha consentito di estendere il servizio a vaste aree delle zone più significative e rilevanti del territorio.

La ragione di questo sviluppo è insita nella consolidata politica di scelta e incentivazione della consorzialità supportata, ancor prima dell'emanazione della legge Merli, da una lungimirante legislazione regionale nonché, almeno fin verso il 1990, da adeguato flusso di finanziamenti.

Attualmente la popolazione regionale servita, per il servizio di fognatura e depurazione, da aziende speciali comunali o consortili corrisponde a oltre il 70% della popolazione residente; a questa vanno sommate la popolazione servita dai piccoli impianti comunali e le quote di popolazione fluttuante, molto significative nelle zone a vocazione turistica, nonché le quote di popolazione "equivalente" industriale collegata alle reti fognarie.

La consorzialità è stata, infatti, programmata nelle zone maggiormente antropizzate tenendo conto dei livelli di pressione sul sistema idrico: di conseguenza quasi il 30% dei Comuni piemontesi è incluso nel sistema di consorzialità anche se quest'ultimo interessa una superficie pari solo al 30% circa del territorio.

Prescindendo da una più dettagliata analisi a livello di ambito si sottolinea che complessivamente risulta servita dalle infrastrutture consortili un'utenza valutata pari a ad oltre 3.000.000 di abitanti residenti e concentrata in circa un'ottantina di impianti di depurazione, cui fa capo una rete di collettamento intercomunale della lunghezza complessiva di oltre 1.200 km che convoglia al trattamento un volume giornaliero medio di reflui stimato in oltre 1.660.000 m³.

Risulta al momento non correttamente eseguibile una valutazione degli abitanti equivalenti complessivamente serviti dalle infrastrutture, anche in ragione della attuale incertezza dei parametri di equivalenza riguardanti, in particolare, l'apporto dovuto alle acque reflue pretrattate provenienti dagli insediamenti produttivi; dalle rilevazioni effettuate risulta, comunque, disponibile una potenzialità di trattamento pari a oltre 6.400.000 di abitanti equivalenti.

Poiché in Piemonte, trascurando gli impianti frazionali a servizio di modeste utenze, esistono circa 800 impianti pubblici di depurazione dei reflui urbani, ne consegue che presso gli impianti consortili (il 10% circa del totale degli impianti di depurazione) vengono trattati i reflui di oltre il 70% della popolazione residente oltre a considerevoli quote di popolazione fluttuante e di popolazione equivalente industriale; il resto della popolazione è invece servito da impianti pubblici di minore dimensione.

Le infrastrutture consortili, pertanto, pur se con una distribuzione territoriale non sempre uniforme, coprono con sufficienza significative zone del territorio regionale.

Le più attuali valutazioni generali in termini di rapporto costi e benefici correlate alle più recenti tendenze di programma delle aziende consortili e degli enti locali inducono a ritenere che la consistenza della consorzialità infrastrutturale è destinata ad incrementarsi.

Coesistono, infatti, sia la possibilità di ulteriori nuove aggregazioni, in particolare nelle zone ove il modello consortile non si è ancora completamente sviluppato, sia la tendenza sempre più accentuata di estensione dei collettamenti agli impianti già centralizzati, anche attraverso la soppressione dei piccoli impianti di trattamento; tale fenomeno, dovuto alla convenienza dell'effetto di scala dei depuratori centralizzati già esistenti, comporta il formarsi di sistemi baricentrici a sempre più crescente "ragnatela" di reti fognarie.

Tra gli interventi infrastrutturali attivabili assumono conseguentemente una valenza prioritaria in ambito regionale le seguenti categorie d'intervento:

- 1) potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture dei servizi idrici integrati e sviluppo di infrastrutture e sistemi per il riutilizzo delle acque reflue
- 2) completamento, adeguamento funzionale e ottimizzazione delle infrastrutture fognarie e di quelle di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs 152/99, nonché in ottemperanza agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie in materia.


Nell'ambito dello schema complessivo previsto a livello d'intesa sono stati individuati in quanto ritenuti prioritari, gli interventi rivolti in prevalenza al conseguimento dei requisiti di emissione individuati dal D. Lgs 152/99 e rispondenti a rilevanti criticità presenti sul territorio regionale tenendo altresì in considerazione le linee di azione tracciate nel *Piano Stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione*.



REGIONE PIEMONTE

DIREZIONE PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Osservatorio Regionale dei Servizi Idrici Integrati

Ambiti Territoriali Ottimali Stato di attuazione della riforma dei servizi idrici






REGIONE PIEMONTE

DIREZIONE PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Osservatorio Regionale dei Servizi Idrici Integrati

LOCALIZZAZIONE AREE D'INTERVENTO

- 1- Azienda Idrica Consortile Langhe - Roero - ALBA
- 2- Comune di VERCELLI
- 3- Comune di NOVARA
- 4- Comune di Alessandria
- 5- Consorzio Langa Albese (Diano d'Alba)
- 6- Consorzio Basso Novarese
- 7- ACIBS - Novi Ligure
- 8- Comune di Fossano
- 9- Comune di Chieri
- 10- Consorzio Gestione Acque Dormelletto
- 11- Comune di Ovada
- 12- Comunità Montana Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana (Ceva)
- 13- ACDA Cuneo
- 14- Consorzio Acque reflue Caluso
- 15- Comune di ASTI



AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI


n°


Numero d'ordine della tabella generale degli interventi (art. 1, comma 3 dell'Accordo)

Gli interventi sono stati comunque selezionati al fine di massimizzare parallelamente sul territorio regionale le azioni necessarie su ambedue le categorie di intervento previste.

L'insieme degli interventi oltre a procedere nella direzione attuativa del D. Lgs 152/99 costituisce infatti anche componente di rilievo nell'ambito delle azioni volte alla riorganizzazione complessiva del servizio idrico integrato.

Una parte degli interventi individuati sono funzionalmente connessi o ricadenti in aree depresse facenti parti comunque delle nuove aree obiettivo individuate come destinatarie di sostegno finanziario da parte dell'Unione Europea sia in fase definitiva che in fase transitoria.




Pagina AT.8